CONTRATTAZIONE E TUTELE DI LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA

DOTT. GIUSEPPE GIZZI

AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Articolo 4

DURATA, DECORRENZA E PROCEDURA DI RINNOVO

Il presente contratto ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed ha durata quadriennale a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata almeno 4 mesi prima della sua scadenza per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza medesima.

La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Articolo 5

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di lavoro si applica:

1) Ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca:

2) Al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da soci di cooperative di pesca.

Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:

a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;

b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.

Articolo 6

APPLICAZIONE DEL MMG PER I SOCI LAVORATORI

1) Gli importi dei minimi monetari garantiti sono applicati come segue:

- categoria a): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della legge previdenziale di riferimento, è quello riportato in tabella 1, allegata al presente contratto;
- categoria b): il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo lo schema seguente, riportato nelle corrispondenti Tabelle 2, 3 e 4 , allegate al presente contratto:

  b1) giornate di pesca inferiori a 48 (Tabella 2): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;

  b2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (Tabella 3 – parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 – parte fissa);

  b3) giornate di pesca all'anno oltre 140 (Tabella 4): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 1.

Articolo 6

APPLICAZIONE DEL MMG PER I SOCI LAVORATORI

1) Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente.

   Nel caso di nuova assunzione, per il quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti dalla Tabella 2.

   In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle 3 e 4, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.

Articolo 11

FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA

Le parti, ai fini della formazione permanente e continua, riconoscono in FONCOOP lo strumento a tal fine istituito.

Ai fini della formazione permanente e continua si riconoscono n. 16 ore di permessi retribuiti.

Articolo 25

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

La contrattazione di secondo livello viene svolta in ambito territoriale per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo territoriale, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.

Fermo restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti concordano di demandare alla contrattazione territoriale l'individuazione degli elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

Articolo 25

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal decreto interministeriale 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale sulla produttività del 26 luglio 2016, sottoscritto da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL.

I valori percentuali di riferimento indicati alle precedenti lettere (A) e (B) devono essere determinati a livello locale e in funzione del tipo di pesca.

Al raggiungimento dei risultati minimi di cui sopra, è corrisposta ad ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto una somma lorda a titolo di "elemento specifico di competitività" compresa fra il 5% ed il 10% del valore MMG.

Le parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.

Articolo 26

LIVELLO DECENTRATO

Al fine di salvaguardare lo sviluppo economico delle cooperative e la tutela dei livelli occupazionali, in tutti i casi di situazioni di crisi che possono modificare la redditività e/o operatività delle stesse o interventi normativi che riducano, a titolo di esempio non esaustivo, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile, è consentita alle parti stipulanti il presente CCNL la possibilità di individuare soluzioni adeguate attraverso accordi a livello decentrato.

Articolo 40

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I lavoratori destinatari del presente CCNL possono iscriversi al fondo di previdenza complementare **Previdenza cooperativa**, secondo quanto previsto dal relativo statuto e regolamento.

La contribuzione è così articolata:

a) Un contributo minimo pari a 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
b) Un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% del MMG;
c) 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
d) Ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale a annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.

Articolo 41

TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI MALATTIA/INFORTUNIO SUL LAVORO

Le parti concordano nell'istituire, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi sia della legge 413/84 che della legge 250/258, limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo rispetto ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti-dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l'infortunio comporta lo sbarco).
L'intervento di cui sopra interesserà anche i soci lavoratori assicurati ai sensi della legge 250/58, attualmente privi di assicurazione contro le malattie.
Tale intervento è costituito da una indennità giornaliera, a carico dell'impresa di pesca, pari a **€ 10,00** per un numero massimo di 180 giorni di inabilità temporanea al lavoro nei casi previsti al primo comma.
Le parti concordano altresì che l'intervento di cui al terzo comma del presente articolo potrà essere assolto da un'apposita cassa con gestione paritetica all'uopo costituita tra le parti firmatarie il presente CCNL.
Le parti concordano di definire le modalità di attuazione del presente articolo mediante lo strumento di cui al successivo articolo 57 entro 18 mesi dalla stipula del presente CCNL.

Articolo 42

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le parti convengono di introdurre l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti del settore quale diritto contrattuale da riconoscere ai destinatari del presente CCNL.
Le parti valutano opportuno utilizzare strumenti già in essere quali soluzioni di miglior valore per i propri lavoratori.
Le parti concordano altresì di promuovere ogni utile iniziativa affinché il personale imbarcato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 marzo 2017 sia scritto al fondo bilaterale **F.I.L.COOP Sanitario**.
Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore nel limite massimo di **€ 52,00 annuo** a carico dell'impresa e del lavoratore in maniera paritetica.
Sono fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali che prevedano l'adesione ad un sistema mutualistico già esistente alla data della firma del presente CCNL che dovrà garantire comunque prestazioni equipollenti.

Articolo 57

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO

Al fine di favorire il confronto sulle problematiche del settore, le parti istituiscono un tavolo di lavoro permanente finalizzato alla ricerca delle soluzioni ritenute più opportune, anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie:

1) Istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
2) Modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale di cui al precedente articolo 50;
3) Modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'art. 41;
4) Applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto delle leggi vigenti in materia per ciò che attiene al settore della pesca (cfr. decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 6; D.Lgs. 15 giugno2015, n. 81), nonché delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;

Articolo 57

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO

5) Operatività degli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente CCNL;
6) Monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
7) Modalità e contenuti dell'attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
8) Possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
9) Ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria α - Tabella 1

1.1 - Pesca costiera locale

	Parametri	Importo fisso mensile	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG	Valore Conv. INPS	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te - Motorista Capopesca	118	935,29	210,05	122,53	108,91	1.376,78	325	1.592,87
Marinaio Polivalente	105	832,25	192,87	112,51	100,01	1.237,64	325	1.462,64
Marinaio	102	808,47	188,91	110,20	97,95	1.205,54	325	1.432,58
Giovanotto	101	800,55	187,59	109,43	97,27	1.194,83	325	1.422,56
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1.184,13	325	1.412,55

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria α - Tabella 1

1.2 - Pesca costiera ravvicinata

	Parametri	Importo fisso mensile	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG	Valore Conv. INPS	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te - Motorista Capopesca	132	1.046,26	228,54	133,32	118,50	1.526,62	325	1.733,12
Marinaio Polivalente	120	951,14	212,69	124,07	110,28	1.398,19	325	1.612,90
Marinaio	115	911,51	206,09	120,22	106,86	1.344,67	325	1.562,81
Giovanotto	103	816,40	190,23	110,97	98,64	1.216,24	325	1.442,60
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1.184,13	325	1.412,55

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria α - Tabella 1

1.3 - Pesca Mediterranea

	Parametri	Importo fisso mensile	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG	Valore Conv. INPS	Totale ai fini INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te - Motorista Capopesca	146	1.157,22	247,04	144,11	128,09	1.676,46	325	1.873,37
Marinaio Polivalente	134	1.062,11	231,18	134,86	119,87	1.548,03	325	1.753,15
Marinaio	129	1.022,48	224,58	131,00	116,45	1.494,51	325	1.703,06
Giovanotto	107	848,10	195,52	114,05	101,38	1.259,05	325	1.482,67
Mozzo	104	824,32	191,55	111,74	99,32	1.226,94	325	1.452,62

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 2

2.1 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48

Pesca costiera locale - Legge 250/58

	Parametri	Importo base	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	35,97	8,08	4,71	4,19	52,95
Marinaio Polivalente	105	32,01	7,42	4,33	3,85	47,60
Marinaio	102	31,10	7,27	4,24	3,77	46,37
Giovanotto	101	30,79	7,22	4,21	3,74	45,96
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 2

2.2 - MMG per giornata di pesca - Giornate di pesca inferiori a 48

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58

	Parametri	Importo base	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	40,24	8,79	5,13	4,56	58,72
Marinaio Polivalente	120	36,58	8,18	4,77	4,24	53,78
Marinaio	115	35,06	7,93	4,62	4,11	51,72
Giovanotto	103	31,40	7,32	4,27	3,79	46,78
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 3

3.1 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58

	Parametri	Importo base	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	35,97	8,08	4,71	4,19	52,95
Marinaio Polivalente	105	32,01	7,42	4,33	3,85	47,60
Marinaio	102	31,10	7,27	4,24	3,77	46,37
Giovanotto	101	30,79	7,22	4,21	3,74	45,96
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 3

3.2 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58

	Parametri	13ª - 14ª	Ferie	TFR	Importo di salvaguardia
		B	C	D	B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	210,05	122,53	108,91	441,49
Marinaio Polivalente	105	192,87	112,51	100,01	405,39
Marinaio	102	188,91	110,20	97,95	397,06
Giovanotto	101	187,59	109,43	97,27	394,29
Mozzo	100	186,27	108,66	96,58	391,51

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 3

3.3 - Parte variabile - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58

	Parametri	Importo base	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	40,24	8,79	5,13	4,56	58,72
Marinaio Polivalente	120	36,58	8,18	4,77	4,24	53,78
Marinaio	115	35,06	7,93	4,62	4,11	51,72
Giovanotto	103	31,40	7,32	4,27	3,79	46,78
Mozzo	100	30,49	7,16	4,18	3,71	45,54

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 3

3.4 - Parte fissa - Giornate di pesca tra 48 e 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58

	Parametri	13ª - 14ª	Ferie	TFR	Importo di salvaguardia
		B	C	D	B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	228,54	133,32	118,50	480,36
Marinaio Polivalente	120	212,69	124,07	110,28	447,04
Marinaio	115	206,09	120,22	106,86	433,16
Giovanotto	103	190,23	110,97	98,64	399,84
Mozzo	100	186,27	108,66	96,58	391,51

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 4

4.1 - Giornate di pesca superiori a 140

Pesca costiera locale - Legge 250/58

	Parametri	Importo fisso mensile	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	118	935,29	210,05	122,53	108,91	1.376,78
Marinaio Polivalente	105	832,25	192,87	112,51	100,01	1.237,64
Marinaio	102	808,47	188,91	110,20	97,95	1.205,54
Giovanotto	101	800,55	187,59	109,43	97,27	1.194,83
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1.184,13

CCNL PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA

Categoria β - Tabella 4

4.2 - Giornate di pesca superiori a 140

Pesca costiera ravvicinata - Legge 250/58

	Parametri	Importo fisso mensile	13ª - 14ª	Ferie	TFR	MMG
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te-Motorista Capopesca	132	1.046,26	228,54	133,32	118,50	1.526,62
Marinaio Polivalente	120	951,14	212,69	124,07	110,28	1.398,19
Marinaio	115	911,51	206,09	120,22	106,86	1.344,67
Giovanotto	103	816,40	190,23	110,97	98,64	1.216,24
Mozzo	100	792,62	186,27	108,66	96,58	1.184,13

LA PREVIDENZA NEL SETTORE PESCA

Legge 250/58

Questa legge istituisce un regime previdenziale speciale per i pescatori della piccola pesca e delle acque interne che esercitano la pesca quale attività lavorativa, sia in forma autonoma sia associati in cooperativa.

Il regime speciale, di cui alla Legge 250, prevede che il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali avvenga sulla base di salari convenzionali che prescindono da quanto effettivamente percepito dal pescatore come reddito da lavoro.

LA PREVIDENZA NEL SETTORE PESCA

Legge 413/84

I soci lavoratori delle cooperative operanti nel settore della pesca che non rientrano nel regime speciale di cui alla legge 250/58, sono assoggettati al regime previdenziale della Legge 413/84 che si applica per:

- Le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da riporto, di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate.

Le retribuzioni da prendere come base per il calcolo dei contributi previdenziali sono costituiti dagli importi previsti dai CCNL comparativamente più rappresentativi che sono il CCNL della pesca cooperativa e il CCNL sottoscritto da Federpesca con FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL.

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE PESCA

Questo degli ammortizzatori sociali rappresenta il vero tallone d'Achille del settore. Fino a tutto il 2016, lo stato ha finanziato attraverso lo strumento della cassa integrazione in deroga che ha consentito di poter fronteggiare i fermi obbligatori e le situazioni legate ai cali di produzione.

Si è visto che il fabbisogno di 30 milioni di euro che ogni anno sono stati finanziati, rappresentano una dote più che sufficiente per garantire gli ammortizzatori al settore. Con la fine di questo sistema ci si chiede quale possa essere lo strumento che possa in via generale garantire gli ammortizzatori.

PROPOSTE IN CAMPO

- CISOA della Pesca: esso sarebbe lo strumento più adeguato per le caratteristiche del settore. Esso è utilizzato da anni con successo da comparto agricolo e tiene conto del concetto di lavoro legato alle giornate con aliquote non eccessivamente onerose.
- FOSPE: si tratta del fondo integrativo salariale previsto per il settore, istituito dopo la fine della cassa integrazione in deroga. Esso ci pare uno strumento non adeguato a causa del peso delle aliquote e della struttura, derivata dal FIS, da cui discende.
- CIG ordinaria: qualcuno ha proposto l'allargamento di questo strumento al settore pesca. Ci pare un'ipotesi realisticamente non praticabile, a causa del peso delle aliquote e della struttura stessa della CIG.

GRAZIE dell'attenzione!

AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE